



STATUTO Associazione di Promozione Sociale

“EtNos”

1. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Denominazione e sede

Ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle norme del codice civile in tema di associazioni è costituita l'Associazione di promozione sociale “**EtNos**”.

La sede è sita in Milano

Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre località in Italia o all'estero.

Art. 2 Principi e Scopi

L'Associazione crede che la cultura sia elemento fondamentale che costituisce ciascun uomo e di cui ogni uomo è al contempo costruttore, ritiene dunque sia imprescindibile la considerazione e la valorizzazione della cultura specifica della persona all'interno di percorsi di cura, psico-sociali, socio-sanitari e giuridico-legali. L'associazione opera con un approccio culturalmente sensibile nel rispetto delle diversità culturali e della soggettività, rifiuta qualsiasi discriminazione per motivi di genere, etnia, religione, appartenenza politica, condizioni personali sociali o economiche e respinge visioni etnocentriche.

L'Associazione crede nell'equa redistribuzione delle ricchezze e delle risorse, nella giustizia sociale, nel rispetto della diversità culturale e dei diritti umani; l'Associazione crede che il coinvolgimento della società civile sia fondamentale nella cooperazione allo sviluppo e pertanto promuove, incoraggia, sostiene la partecipazione attiva – diretta e indiretta – della società alle proprie attività. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia.

L'associazione si impegna ad operare a livello nazionale ed internazionale per la promozione e la tutela del benessere psicosociale e della salute mentale degli adulti, dei minori, delle famiglie, delle coppie, dei gruppi e delle comunità in condizioni di svantaggio o vulnerabilità in ragione di condizioni fisiche, psichiche, sociali, economiche, culturali, di genere o di qualsiasi altra natura. L'associazione attraverso la sua attività si propone di contribuire alla promozione e protezione dei diritti umani, di genere, dello sviluppo sostenibile, della tutela della diversità culturale e dell'integrazione interculturale.

L'associazione, in conformità agli scopi che si propone, intende operare, in proprio o in collaborazione con Associazioni, Enti, Organizzazioni, Istituzioni, nei seguenti ambiti:

- assistenza sociale e sociosanitaria;
- assistenza sanitaria;
- tutela dei diritti umani e civili;
- integrazione socioculturale;
- sostegno e solidarietà sociale;
- formazione;
- istruzione e orientamento;

- ricerca;
- promozione della cultura e dell'arte;

L'associazione non ha finalità di lucro e si propone di svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati con esclusione dell'esercizio di qualsiasi attività commerciale, che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale. E' in ogni caso esclusa la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.

Art. 3 Attività

Per il raggiungimento dei suoi fini l'associazione intende promuovere varie attività, in diverse aree:

AREA CLINICA: le attività cliniche si propongono di promuovere il diritto alla cura e alla salute in quanto diritto fondamentale, utilizzando un approccio culturalmente sensibile in un'ottica di presa in carico multidimensionale, che possa coinvolgere come risorsa le reti naturali e sociali dei soggetti svantaggiati. Tali attività intendono avvalersi della partecipazione, ove ritenuto opportuno, di specialisti ed esperti della mediazione culturale.

- ^ Percorsi di sostegno psicologico
- ^ Percorsi di psicoterapia
- ^ Percorsi di riabilitazione
- ^ Percorsi di accoglienza e residenzialità (quali comunità educative/terapeutiche di accoglienza, residenzialità leggera, assistenza domiciliare, servizi diurni, centri di aggregazione, spazi ricreativi, artistici, culturali, di risocializzazione)
- ^ Incontri di intervizione, supervisione e consulenza per operatori su casi clinici.

INTEGRAZIONE SOCIO-CULTURALE: le attività di integrazione socio-culturale si propongono di favorire lo scambio e la comunicazione tra culture, promuovendo la convivenza tra individui e comunità di diversa origine e la partecipazione attiva sul territorio, al fine di migliorare il benessere psico-sociale e la qualità della vita.

- ^ Accompagnamento e orientamento all'accesso ai servizi socio-sanitari
- ^ Progetti di inserimento lavorativo di soggetti vulnerabili
- ^ Sensibilizzazione della comunità e dei Servizi territoriali sulle problematiche delle persone vulnerabili (migranti, rifugiati, richiedenti asilo, soggetti in condizione di grave marginalità)
- ^ Iniziative culturali (mostre, concerti, spettacoli teatrali, cineforum, attività sportive, eventi conviviali, etc.)
- ^ Attività risocializzanti che favoriscano il contatto con il contesto sociale e non l'isolamento del disagio
- ^ Costruzione di reti con altre agenzie, enti pubblici e privati in ambito nazionale ed internazionale.

FORMAZIONE e RICERCA:

Le attività di Formazione mirano a fornire una consulenza teorico-metodologica ai servizi che operano in contesti multi-culturali.

- ^ Organizzazione di convegni, seminari, giornate di studio rivolte a enti, istituzioni pubbliche (scuole, servizi sociali e sanitari, tribunali, istituti penitenziari etc.), del privato sociale e del terzo settore;
- ^ Formazione degli operatori su tematiche specifiche inerenti la multi-culturalità
- ^ Consulenza nella realizzazione e nella valutazione di progetti psico-sociali;

Le attività di Ricerca intendono promuovere attività di studio e raccolta dati, ricerca scientifica quantitativa e qualitativa sulle tematiche multiculturali e del disagio sia nell'ambito della relazione di aiuto e cura, sia nell'ambito delle problematiche socio-culturali.

- ▲ Costituzione di un centro di documentazione
- ▲ Attività di pubblicazione e divulgazione scientifica e condivisione di buone prassi
- ▲ Programmi di Ricerca- Intervento
- ▲ Elaborazione e diffusione in Italia e all'estero di materiali informativi inerente ai temi di ricerca e intervento propri dell'Associazione al fine di sviluppare ed arricchire anche il livello di conoscenza della collettività circa problemi legati a salute mentale, diritti umani e marginalità sociale, integrazione e comunicazione interculturale.

Art. 4 Durata

L'associazione ha durata illimitata.

Art. 5 Organi dell'associazione

Gli organi dell'associazione sono: l'Assemblea dei soci, il Presidente, il Consiglio direttivo, il Collegio dei Probiviri o dei Garanti. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono essere nominati.

2. I SOCI

Art. 6 Iscrizione

Possono far parte dell'associazione le persone fisiche e giuridiche che ne condividano i principi e gli scopi. I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua i cui termini di importo e versamento sono fissati annualmente dal consiglio direttivo.

Per ottenere la qualifica di socio ogni aspirante deve presentare domanda firmata che deve essere accolta dal Consiglio direttivo. Nella domanda di ammissione, l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'organizzazione; L'ammissione decorre dalla data di deliberazione del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione dell'istanza, deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti all'organizzazione;

Contro il diniego di ammissione può essere presentato ricorso entro 30 giorni al Collegio dei Probiviri. La presentazione della domanda presuppone l'accettazione dello statuto.

I soci si distinguono in: soci fondatori, soci ordinari e soci sostenitori ed onorari.

Sono soci fondatori: coloro i quali hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione.

Sono soci ordinari: coloro i quali, avendone i requisiti, previa domanda al Consiglio Direttivo dell'Associazione, siano ammessi come tali dal medesimo, a suo insindacabile giudizio.

Sono soci sostenitori ed onorari: le persone fisiche o giuridiche che s'interessano e partecipano alla vita ed all'attività dell'Associazione e che contribuiscono al perseguimento delle finalità Statutarie con prestazioni professionali o con elargizioni e donazioni. All'attribuzione delle qualifiche di detti soci sostenitori ed onorari provvede il Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche nella misura tre rappresentanti, con apposito atto, dall'Ente o dall'Istituzione interessata. Il numero dei soci è illimitato. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

Art. 7 I diritti dei soci



Tutti i soci maggiorenni, sono tenuti a partecipare alla gestione dell'associazione, senza regime preferenziale per categorie di soci, hanno diritto a partecipare alle assemblee e ad esercitare il proprio voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi. Il socio ha anche diritto all'accesso ai locali sociali, di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali e di partecipare alle attività proposte dall'associazione. La qualifica di socio è personale e non trasmissibile. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili. È esclusa ogni limitazione al rapporto associativo in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 8 I doveri dei soci

Il socio è tenuto al pagamento della quota associativa e all'osservanza dello statuto e delle delibere assembleari e del consiglio direttivo. I soci prestano la loro attività a favore dell'associazione prevalentemente in forma libera e gratuita. In caso di particolare necessità l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 9 Recesso del socio

Il socio può recedere dall'associazione dandone comunicazione al consiglio direttivo entro 30 giorni dal termine di ciascun anno.

Art. 10 Esclusione del socio

La qualifica di socio si perde in caso di mancato pagamento delle quote sociali. La qualifica si perde altresì per radiazione, con delibera motivata del Consiglio Direttivo nei confronti del socio che si renda responsabile di ripetute violazioni delle norme dello statuto nonché di qualsiasi disposto del Consiglio stesso per il corretto raggiungimento dello scopo sociale e di comportamenti non compatibili con lo scopo sociale e le finalità statuarie. Tale delibera deve essere preceduta da contestazione scritta degli addebiti a carico del socio medesimo, al quale deve essere assegnato un termine per la presentazione delle memoria difensive dinanzi al Collegio dei Probiviri. Contro l'esclusione, motivata con delibera del Consiglio direttivo, il socio può ricorrere, entro 30 giorni, al Collegio dei Probiviri.

3. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 11 – Composizione

L'assemblea è l'organo deliberativo dell'associazione.

Hanno diritto a partecipare tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. Hanno il diritto di voto i soci maggiorenni. Il diritto di voto dei minorenni è esercitato per mezzo del genitore, ove questi sia socio. È consentita la delega di voto ai soci. Le deleghe, conferite per iscritto, non possono in ogni caso eccedere il numero di 2 per ogni socio. L'assemblea dei soci può essere riunita in sessioni ordinarie o in sessioni straordinarie.

Art. 12 Competenze dell'assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di Aprile per deliberare l'approvazione del rendiconto economico e finanziario sia consuntivo che preventivo. L'assemblea

ordinaria è altresì competente a deliberare in merito: all'elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Proibiviri/Garanti e a quanto proposto dal consiglio direttivo. L'assemblea ordinaria inoltre si riunisce ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga opportuno. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando vi sia presente o rappresentata per delega almeno la maggioranza dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci o dei rappresentati. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei soci presenti o rappresentati mediante delega.

Art. 13 Competenze dell'assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria, delibera sulle modifiche del presente statuto e sullo scioglimento dell'associazione. Le modifiche dello statuto devono essere approvate, tanto in prima, quanto in seconda convocazione con la presenza o la rappresentanza di più della metà degli associati e con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti. Lo scioglimento è deliberato con maggioranza di almeno 3/4 degli aventi diritto al voto.

Art. 14 Convocazione delle assemblee

L'assemblea ordinaria o straordinaria sono convocate previa delibera del Consiglio Direttivo ovvero su istanza motivata al consiglio stesso di almeno 1/10 dei soci con specificazione degli argomenti da trattare. La convocazione avviene mediante avviso in duplice invio a distanza di 7 giorni tramite posta elettronica ai soci o altro mezzo che il consiglio ritenga opportuno. Il primo avviso di convocazione è spedito almeno 15 giorni prima dell'assemblea e il secondo 7 giorni prima e indica il luogo, la data, l'ora in cui si terrà l'assemblea e l'ordine del giorno dell'assemblea stessa.

Art. 15 Verbalizzazione

L'assemblea all'inizio di ogni sessione elegge tra i soci presenti un presidente che presiede l'assemblea ed un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'assemblea e dal segretario.

IL PRESIDENTE

Art. 16 Presidente e Vicepresidenti

Il Presidente e il Vicepresidente sono nominati dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri all'unanimità. Al Presidente spetta la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi e l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea o del Consiglio. In caso di sua assenza o impedimento questi viene sostituito, anche nella rappresentanza legale dell'Associazione, dal Vicepresidente o dal membro più anziano del Consiglio. Dura in carica 3 anni e può essere rieletto.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 17 Nomina e composizione

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero non inferiore a 3 e non superiore a 11 consiglieri nominati dall'assemblea ordinaria tra gli aderenti che avranno comunicato la propria disponibilità e proposto la propria candidatura, l'elezione avviene ogni 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti. In caso di cessazione dei Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvede a nominare provvisoriamente un sostituto. Il nuovo eletto durerà in carica fino all'Assemblea successiva. L'eletto dall'Assemblea decadrà comunque alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo di cui entra a far parte. I consiglieri svolgono le loro attività a titolo gratuito. Il Presidente, ha la legale rappresentanza

dell'Associazione; presiede il Consiglio Direttivo; vigila perché siano osservate le norme statutarie; provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo. Il Vice-Presidente, sostituisce il Presidente, in caso di assenza o di impedimento del medesimo. Il Segretario, redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e collabora alle attività amministrative ed organizzative del Presidente. Il Tesoriere: cura la tenuta dei libri contabili e dei registri dell'Associazione, nonché la riscossione delle entrate e l'amministrazione dei fondi dell'Associazione secondo le norme del Regolamento in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art. 18 Competenza e convocazione del Consiglio

Al consiglio Direttivo compete l'ordinaria e la straordinaria amministrazione dell'Associazione, la direzione tecnica dell'attività e l'organizzazione interna. Prima di Dicembre di ogni anno il Consiglio Direttivo approva i progetti di bilancio preventivo e consuntivo stabilisce l'ammontare delle quote associative per l'anno successivo, determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo, coordinando e valutando l'attività e autorizzando la spesa; accoglie o respinge le domande degli aspiranti aderenti; assume il personale strettamente necessario per la continuità della gestione e comunque nei limiti consentiti dal bilancio e dalle leggi. Prima di ogni assemblea il Consiglio Direttivo valuta i motivi di giustificazione dell'eventuale mancata partecipazione dei soci all'assemblea e autorizza le deleghe. Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta si debba deliberare su una questione inerente la gestione sociale su iniziativa del Presidente, *che lo convoca*, o di almeno 1/3 Consiglieri. Di ogni riunione del Consiglio il Segretario provvede a redigere il Verbale, dando atto: dei partecipanti presenti; dell'oggetto della riunione; delle delibere del Consiglio e delle modalità di attuazione delle stesse. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente dell'Associazione e dal Segretario. Alle riunioni possono eventualmente assistere su esplicita richiesta dello stesso consulenti, esperti e rappresentanti di altre organizzazioni ed associazioni, senza diritto di voto.

Art. 19 Delibere del Consiglio

Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio. Le delibere del Consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno il 50% + 1 dei Consiglieri.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI/GARANTI

Art. 20 Competenze dei Probiviri/Garanti

L'Assemblea nomina ogni tre anni il Collegio dei probiviri, formato da tre membri. Tutte le eventuali controversie tra gli associati relative al rapporto associativo o tra essi e l'Associazione ed i suoi organi saranno devolute a detti probiviri, i quali giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. E' escluso il ricorso ad ogni altra giurisdizione.

Art. 21 Compensi per le Cariche Elettive

Tutte le cariche elettive sono gratuite. Agli eletti, per il loro incarico, compete solo il rimborso delle spese sostenute, regolarmente documentate.

4. IL PATRIMONIO

Art. 22 Costituzione del Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote associative e da eventuali contributi degli associati;

- Beni mobili o immobili di cui l'Associazione entra in possesso
- da donazioni, erogazioni, lasciti testamentari e legati, da contributi annui ordinari e da ogni altra entrata, provento o contributo destinato all'esercizio delle attività statutarie;
- da eventuali contributi straordinari;
- da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito, enti in genere;
- da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'associazione, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- dai proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

5. L'ESERCIZIO SOCIALE

Art. 23 Bilanci

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. I bilanci, preventivo e consuntivo, devono essere predisposti dal Consiglio e devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

6. SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 24 Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato in assemblea straordinaria, ove si provvederà anche alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri. Le spese saranno a carico degli associati. Il patrimonio residuo dell'Associazione sarà devoluto ad altre Associazioni con finalità simili a quelle indicate dall'art. 2 dello statuto, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge. E' esclusa la distribuzione dell'eventuale patrimonio residuo tra i soci.

7. RINVIO

Art.25 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e alle norme del Codice Civile e alle altre leggi dello stato in quanto applicabili.

Milano, Li 24 Luglio 2013

Karla Lucca
Clara Puffetta
Matteo Lotti
Paolo Lino
Cesir Padoa
Anna Bellini

Valentina

